

ALLEGATO E

TESTO COORDINATO

L.R. 31-7-1998 n. 42

Norme per il trasporto pubblico locale.

TITOLO II

Strumenti di programmazione

Art. 4

~~Pianificazione regionale dei trasporti.~~

~~1. Il Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di cui all'art. 48 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) definisce la politica regionale in materia di trasporti secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 422 del 1997, anche in riferimento a:~~

~~a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;~~

~~b) il soddisfacimento della domanda sociale di trasporto, garantendo anche la mobilità dei soggetti disabili;~~

~~c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni quali la congestione del traffico e l'inquinamento;~~

~~d) il decongestionamento delle aree urbane, anche in riferimento alla politica della sosta.~~

Art. 5

Programmazione regionale dei servizi di trasporto pubblico.

~~1. La Giunta regionale, con riferimento alle risorse regionali per il trasporto pubblico locale individuate nel Documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) formula la proposta di programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e la propone al Consiglio regionale per l'approvazione, dopo aver svolto una fase di concertazione, previa comunicazione alle Commissioni consiliari competenti, con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori. Tale programma dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo e può essere aggiornato annualmente secondo i tempi previsti per il D.P.E.F. di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. n. 49/1999.~~

2. Il piano regionale integrato per le infrastrutture e la mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale2011, n.... (.....), ai fini della qualificazione del sistema dei servizi ed in coerenza con le previsioni del PIT, definisce gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi da realizzare nello sviluppo delle politiche per il governo del trasporto pubblico locale con riferimento:

a) all'individuazione dei servizi minimi e ai relativi standard di qualità, da effettuare nel rispetto del principio di garanzia di accessibilità al territorio, nonché all'attribuzione alle province ed alla Regione delle risorse per la realizzazione dei medesimi;

b) all'individuazione e all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d);

c) all'utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti;

d) all'integrazione anche modale dei servizi di competenza regionale e locale, tra loro e con quelli di competenza statale;

e) alla determinazione delle discipline tariffarie integrate da applicare ai servizi di competenza regionale e degli enti locali;

f) [Lettera abrogata dall'art. 92, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 139 della stessa legge)].

g) all'organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole e di quelli da effettuare con le modalità di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 422/1997;

h) al sistema di conoscenza, valutazione, monitoraggio e controllo del trasporto pubblico;

i) all'informazione all'utenza;

l) ai contenuti della carta dei servizi ed ai correlati obblighi a tutela dell'utenza.

3. La Giunta regionale definisce le azioni operative per l'attuazione degli obiettivi ed indirizzi del comma 1 e determina inoltre le risorse da destinare:

a) al sistema del trasporto pubblico, suddivise per le diverse modalità in spese di esercizio e spese di investimento;

b) allo sviluppo e all'integrazione dell'offerta di trasporto pubblico nell'area metropolitana definita ai sensi della Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 130;

c) agli interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile e alla partecipazione agli investimenti programmati nei piani urbani della mobilità.

4. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla situazione del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle azioni di governo sviluppate ed al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 6

Individuazione dei servizi programmati e delle relative risorse. Procedimento.

1. Ciascuna provincia promuove, tramite apposita conferenza, un'intesa preliminare fra gli enti locali volta a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni oggetto dell'intesa di cui al comma 5 per l'ambito territoriale di competenza, nonché i criteri di riparto delle risorse regionali per la realizzazione dei servizi minimi. Il documento di convocazione della conferenza si conforma agli indirizzi contenuti nel programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 8; in assenza di quest'ultimo, il documento di convocazione della conferenza costituisce indirizzo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a). Alla conferenza partecipano tutti gli enti locali competenti in relazione ai servizi programmati nell'ambito provinciale.

2. La Giunta provinciale recepisce con deliberazione l'intesa di cui al comma 1. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la Giunta provinciale, dando conto delle relative ragioni, formula e approva con deliberazione la proposta relativa alle determinazioni oggetto dell'intesa di cui al comma 5.

3. Le proposte provinciali sono trasmesse alla Giunta regionale nel termine perentorio da questa indicato. Entro il medesimo termine la Giunta regionale acquisisce altresì le proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori.

4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti **nel PRIIM di cui alla l.r. .../2011** e sulla base delle proposte provinciali, nonché tenuto conto delle risorse destinate alle spese di esercizio di cui all'articolo 5, comma 3, approva una proposta complessiva, concernente:

a) la rete e la quantità dei servizi minimi, gli standard di qualità e informativi da realizzare, nonché la ripartizione, i tempi, le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate all'esercizio dei servizi stessi, anche tramite la concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 16, commi 9 e 10;

b) i criteri di riduzione proporzionale delle risorse di cui alla lettera a), da applicare nel caso in cui i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi non vengano raggiunti, fermo restando che, a parità dei livelli di servizio stabiliti, le eventuali economie realizzate rimangono nella disponibilità

dell'ente a cui sono state attribuite per il periodo di cui alla lettera g), con il vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale;

c) la rete, la quantità e gli standard di qualità dei servizi aggiuntivi e le risorse che gli enti si impegnano a destinare alla realizzazione dei medesimi, anche tramite concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 16, commi 9 e 10;

d) le risorse regionali, complessivamente non superiori all'1 per cento delle risorse di cui alla lettera a), da destinare alla Regione ed alle province, nonché le attività da realizzare con le risorse medesime al fine di supportare l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale;

e) i criteri di riduzione delle risorse attribuite ai sensi della lettera d) da applicare qualora le attività previste non siano svolte;

f) i criteri di riduzione delle risorse di cui alla lettera a), in relazione al mancato rispetto delle clausole essenziali di cui all'articolo 16, comma 7;

g) il periodo di validità delle determinazioni oggetto della proposta.

5. La Giunta regionale convoca una conferenza per il raggiungimento dell'intesa sulla proposta di cui al comma 4. Alla conferenza partecipano le province e gli altri enti locali impegnati a destinare proprie risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi, secondo quanto definito nelle proposte di cui al comma 3. L'intesa deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di apertura della conferenza.

6. La Giunta regionale recepisce con deliberazione l'intesa di cui al comma 5 e provvede alla definizione dei servizi programmati di propria competenza. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di cui al comma 5, la Giunta regionale, dando conto delle relative ragioni, provvede con deliberazione:

a) alla definizione dei servizi programmati di propria competenza, previo raggiungimento dell'intesa con le regioni interessate in caso di servizi interregionali;

b) al riparto tra la Regione e le province delle risorse da destinare alla realizzazione dei servizi minimi e di quelle di cui al comma 4, lettera d), ed alla determinazione delle relative condizioni e modalità di erogazione;

c) alla definizione dei criteri di cui al comma 4 lettere b), e), ed f);

d) all'individuazione del periodo di validità delle determinazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

7. Ciascuna provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 6 provvede:

a) alla individuazione dei servizi programmati di competenza provinciale e degli altri enti locali esercenti i servizi programmati;

b) alla ripartizione delle risorse regionali destinate alla realizzazione dei servizi minimi, nonché delle eventuali risorse provinciali destinate alla realizzazione di servizi aggiuntivi;

c) all'eventuale aggiornamento dei contratti di servizio in essere, secondo le clausole previste nei contratti stessi;

d) alla definizione della dimensione dei lotti da porre a gara, per i servizi di competenza propria e degli altri enti locali.

7-bis. [Il presente comma, aggiunto dall'art. 30, L.R. 21 novembre 2008, n. 62, è stato poi abrogato dall'art. 93, comma 3, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 139 della stessa legge)].

Art. 7

Pianificazione provinciale dei trasporti.

1. Il piano territoriale di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 51 della L.R. n. 1/2005 definisce la politica provinciale in materia di trasporti secondo quanto previsto all'art. 14 del D.Lgs. n. 422 del 1997 anche in riferimento a:

a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;

b) l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;

c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità: dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento;

d) il decongestionamento ed il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, anche attraverso l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.

Art. 8

Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico.

1. La provincia, in attuazione **del PRIIM di cui alla l.r.../2011** e del PTC, approva il programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico dopo aver svolto una fase di concertazione con le parti sociali, gli enti locali e le associazioni dei consumatori.

2. Il programma provinciale dispone per un arco di tempo pari a quello del programma regionale di cui all'articolo 5 e definisce fra l'altro:

a) gli indirizzi per la individuazione dei servizi minimi di competenza provinciale e degli enti locali, nonché per la quantificazione delle eventuali risorse proprie da destinare ai servizi aggiuntivi, ai fini della formulazione dell'intesa preliminare di cui all'articolo 6, comma 1;

b) gli indirizzi di riparto ed utilizzo delle risorse regionali e di quelle aggiuntive provinciali;

c) [Lettera abrogata dall'art. 94, L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 139 della stessa legge)];

d) gli indirizzi per la realizzazione di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale;

e) gli indirizzi per la determinazione delle discipline tariffarie.

Art. 9

Pianificazione dei trasporti e programmazione comunale dei servizi di trasporto pubblico.

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale dei comuni ed il piano urbano della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999) definiscono la politica comunale in materia di trasporti, secondo le finalità della presente legge, con riferimento anche:

a) al decongestionamento delle aree urbane;

b) alla eliminazione delle barriere ed allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;

c) alla tutela ed alla sicurezza delle forme della mobilità non motorizzata;

d) al progressivo aumento della velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico;

e) alla disincentivazione della sosta privata nelle aree centrali urbane.

2. Ai fini del comma 1 e prima della definitiva approvazione, i Piani urbani della mobilità sono trasmessi alla Provincia interessata per le eventuali osservazioni in merito alla coerenza con gli atti della programmazione provinciale.

3. Il Comune, in attuazione del Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico ed in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, determina la programmazione di dettaglio dei servizi di trasporto pubblico di propria competenza.

3-bis. I comuni capoluogo e quelli tenuti alla predisposizione del piano urbano della mobilità e del piano urbano del traffico realizzano la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l'assetto delle reti del trasporto pubblico e privato⁽²¹⁾.